



Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.821/19 S.N.

Roma, 4 luglio 2019

OGGETTO: Disegno di legge C 1913 - "Conversione in legge del decreto - legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica".
Giovedì 04 luglio 2019 - Audizione del Sindacato di Polizia Federazione COISP.

Al Signor Presidente della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli Interni) della Camera dei Deputati

Preg.mo On. BRESCIA Giuseppe.

Al Signor Presidente della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati

Preg.mo On. BUSINAROLO Francesca.

Ai Signori Vice Presidenti della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli Interni) della Camera dei Deputati

Preg.mi On. CALABRIA Annagrazia e VINCI Gianluca.

Ai Signori Vicepresidenti della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati

Preg.mi On. MARCHETTI Riccardo Augusto e VAZIO Franco.

Ai Signori Segretari della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli Interni) della Camera dei Deputati

Preg.mi On. BORDONALI Simona e DI MAIO Marco.

Ai Signori Segretari della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati

Preg.mi On. BARTOLOZZI Giusi e DI MURO Flavio.

Ai Signori Membri della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli Interni) della Camera dei Deputati

Preg.mi On. ALAIMO Roberta, BALDINO Vittoria, BERTI Francesco, BILOTTI Anna, CATTOI Maurizio, CECCANTI Stefano, CORNELI Valentina, DADONE Fabiana, D'AMBROSIO Giuseppe, DE ANGELIS Sara, DIENI Federica, DONZELLI Giovanni, FIANO Emanuele, FORCINITI Francesco, GEBHARD Renate, GIGLIO VIGNA Alessandro, GIORGIS Andrea, IEZZI Igor Giancarlo, INVERNIZZI Cristian, MACINA Anna, MAGI Riccardo, MARTINA Maurizio, MATURI Filippo, MELONI Giorgia, MIGLIORE Giancarlo, MILANATO Lorena, ORFINI Matteo, PARISSÉ Martina, POLLASTRINI Barbara, PRISCO Emanuele, RAVETTO Laura, SANTELLI Jole, SARRO Carlo, SILVESTRI Francesco, SISTO Francesco Paolo, SPERANZA Roberto, STEFANI Alberto, SURIANO Simona, TARTAGLIONE Annaelsa, TONELLI Gianni, TRIPODI Elisa.

Ai Signori Membri della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati Preg.mi

On. AIELLO Piera, ANNIBALI Lucia, ASCARI Stefania, BARBUTO Elisabetta Maria, BAZOLI Alfredo, BISA Ingrid, BONIARDI Fabio Massimo, BORDO Michele, CANTALAMESSA Gianluca, CASSINELLI Roberto, CATALDI Roberto, CONTE



Segreteria Nazionale

Via Cavour, 58 - 00184 Roma

Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Federico, COSTA Enrico, CRISTINA Mirella, DI SARNO Gianfranco, DI STASIO Iolanda, DORI Devis, D'ORSO Valentina, FERRAIOLI Marzia, FERRI Cosimo Maria, GIULIANO Carla, MASCHIO Ciro, MICELI Carmelo, MORANI Alessia, PALMISANO Valentina, PAOLINI Luca Rodolfo, PERANTONI Mario, PITTALIS Pietro, POTENTI Manfredi, SAITTA Eugenio, SALAFIA Angela, SARTI Giulia, SCUTELLA' Elisa, SIRACUSANO Matilde, TATEO Anna Rita, TURRI Roberto, VARCHI Maria Carolina, VERINI Walter, VITIELLO Catello, ZANETTIN Pierantonio.

Preg.mi Signori Presidenti, Signori Vice Presidenti, Signori Segretari e Signori Membri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli Interni) e II (Giustizia) della Camera dei Deputati, ringraziamo innanzitutto le Ecc.me SS.VV. per aver ritenuto opportuno aderire alla richiesta di questo Sindacato di Polizia Federazione COISP di poter essere ascoltato in merito ai contenuti del disegno di legge in oggetto richiamato, relativo alla conversione in legge del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Questo Sindacato di Polizia esprime sicuramente apprezzamento verso le misure introdotte dal decreto legge in parola, con riguardo all'immigrazione clandestina e, in particolare, nella parte in cui si attribuisce al Ministro dell'Interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, la competenza a limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, qualora sussistano ragioni di ordine e sicurezza pubblica, sebbene sia previsto un opportuno raccordo con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Parimenti si ritiene possano essere utili al contrasto dell'immigrazione clandestina tutte le misure connesse alla disposizione dell'articolo 1 del D.L. 53/2019, da quelle che introducono la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000 per le violazioni del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, nei confronti del comandante e, ove possibile, dell'armatore e del proprietario della nave, oltre alla confisca della nave in caso di condotte reiterate, a quelle relative all'estensione ai reati associativi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina della competenza delle procure distrettuali e della disciplina delle intercettazioni preventive, nonché lo stanziamento di risorse economiche per finanziare gli oneri connessi all'impiego di poliziotti stranieri per lo svolgimento di operazioni sotto copertura per la medesima fattispecie di reato.

Si auspica che le norme in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, così come statuite nel capo III, possano aiutare a perseguire l'obiettivo di un ordinato e civile svolgimento degli eventi sportivi, in modo da restituire alle famiglie la possibilità di accedere serenamente alle strutture e di poterne finalmente



Segreteria Nazionale

Via Cavour, 58 - 00184 Roma

Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

godere appieno, valutato che vanno ad incrementare le figure di reato che possono comportare l'applicazione del DASpo, nonché consentono di intervenire con quest'ultima misura anche per fatti commessi all'estero o anche *non* in occasione o a causa di manifestazioni sportive, essendo previsto, inoltre, un insieme di aumenti della durata minima e massima; si ritiene che possa collocarsi nello stesso binario anche la disposizione secondo la quale le condotte di violenza, minaccia o lesioni personali gravi o gravissime, poste in essere nei confronti dell'arbitro e degli altri soggetti deputati a verificare la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, siano assoggettate alla medesima pena già prevista per gli analoghi comportamenti diretti contro gli addetti ai controlli.

Sempre nel contesto delle manifestazioni sportive, è stato, inoltre, modificato il codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni, al fine di consentire la punibilità degli autori di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, mediante l'introduzione di una nuova aggravante comune, consistente nell'aver commesso il fatto-reato in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni, con il conseguente aumento della pena edittale fino a un terzo.

Ugualmente degna di nota è la modifica dell'articolo 131-*bis* del codice penale (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), che prevede, in aggiunta alle ipotesi già disciplinate dal secondo comma, che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Duole, tuttavia, rilevare come la stessa giustissima attenzione non sia stata posta in merito alle manifestazioni pubbliche *non* sportive, soprattutto che non sia stata riservata un'adeguata salvaguardia a chi è chiamato quotidianamente a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il sereno e pieno godimento di fondamentali diritti costituzionali, quali, ad esempio, la libertà di riunione.

Infatti, nonostante le bozze del cosiddetto decreto sicurezza *bis*, circolate durante lo scorso mese di maggio, prevedessero delle disposizioni a tutela delle forze dell'ordine a salvaguardia del bene comune e dell'incolumità degli operatori, alla resa dei conti non sono state più introdotte quelle misure volte a garantire una maggiore protezione a poliziotti, carabinieri, ecc., nonché a sanzionare adeguatamente chi interviene alle manifestazioni pubbliche con il solo intento di porre in essere una guerriglia contro i rappresentanti dello Stato.

La faccenda stupisce non poco, considerati i recentissimi episodi di lesioni gravissime subite da operatori di Polizia, che molto probabilmente sono il frutto di una convinzione, che si è venuta a radicare negli ultimi anni e che, purtroppo, il decreto legge in oggetto non



Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

pare debellare e risolvere definitivamente, secondo la quale è possibile aggredire anche violentemente e gravemente appartenenti alle forze dell'ordine, senza subire particolari conseguenze giuridiche di limitazione della propria libertà personale, quasi come se le manifestazioni pubbliche fossero un "luogo" di scontro contro un nemico pubblico (impersonato dal poliziotto, il carabiniere, ecc.) dal quale uscire pressoché impuniti, quasi come se l'assalto alle forze dell'ordine rientri nelle regole del gioco.

Questa logica è per questo Sindacato di Polizia ovviamente inaccettabile e oramai intollerabile, per cui se si inasprisce la pena in caso di violazione del divieto di uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, o anche per chi lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, petardi, fumogeni, ovvero oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, così come previsto dal disposto definitivo dell'articolo 6 del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, non si comprende il motivo che ha portato allo stralcio dal medesimo articolo della seguente parte: «Fuori dai casi di cui agli articoli 336, 337 e 338 del codice penale, chiunque nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per opporsi al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che richiama gli prestano assistenza, utilizza scudi o altri oggetti di protezione passiva ovvero materiali imbrattanti o inquinanti è punito con la reclusione da uno a tre anni». Si tratta di una norma che costituirebbe un importante passo in avanti per arrivare a garantire quella concreta sicurezza che i Cittadini chiedono e per tutelare seriamente la gravosa attività svolta quotidianamente dalle Forze dell'Ordine a salvaguardia del bene comune, poiché non deve essere consentito che si possa scendere in piazza non per manifestare il proprio pensiero, ma unicamente per ingaggiare uno scontro fisico con i rappresentanti dello Stato, dotandosi di strumenti come scudi e altri oggetti di protezione passiva, che presuppongono l'evidente intenzione di doversi difendere da chi lavora, al contrario, non per opprimere i cittadini, ma al loro fianco per consentire il democratico e civile esercizio di diritti fondamentali, presupposto imprescindibile di una società realmente libera e democratica.

Sempre nell'ottica di un ordinato ed equilibrato esercizio della libertà di riunione, appariva come degno di particolare lode il disposto dell'articolo 5 del decreto legge sicurezza bis, che inizialmente stabiliva: «Al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora nelle riunioni di cui al presente articolo siano commessi i reati di cui agli articoli 635 e 419 del codice penale i contravventori di cui ai commi terzo e quinto sono puniti con la reclusione fino a un anno"; b) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso di riunioni non preavvisate o autorizzate la pena per i contravventori è della reclusione fino a

un anno»». Si auspica, pertanto, che venga nuovamente inserita questa parte, che consente di inasprire le sanzioni per i promotori di riunioni non preavvisate o svolte in violazione dei divieti o delle prescrizioni del Questore sia nel caso in cui durante le stesse vengano commessi reati di danneggiamento, devastazione e saccheggio (eventualmente aumentando la sanzione dell'arresto da sei mesi ad un anno nell'ipotesi prevista dal comma 3 e da un anno ad una pena superiore da definire per la fattispecie disciplinata dal comma 5) e sia nella circostanza in cui si concretizzi un rifiuto ad obbedire all'ordine di scioglimento (anche in questo caso aumentando la pena massima attualmente prevista di un anno).

Continuando l'analisi del testo normativo, si è potuto apprezzare che l'articolo 7 apporta modifiche al codice penale per garantire il regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. In particolare, il decreto-legge aggrava i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (articolo 336 c.p.), di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 c.p.) e di violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 c.p.), di interruzione di pubblico servizio (articolo 340 c.p.) e di devastazione e saccheggio (419 c.p.), quando le condotte siano poste in essere durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; introduce, inoltre, una nuova ipotesi di danneggiamento a carico di chiunque commetta i fatti in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, con la previsione della pena della reclusione da uno a cinque anni, con conseguente applicabilità dell'arresto facoltativo in flagranza.

Anche in questo caso, tuttavia, si è notato che rispetto al testo originario sono state espunte delle parti, che la Federazione COISP che rappresento, ritiene fondamentali a tutela degli operatori, vale a dire l'aumento della pena edittale massima prevista per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (emenda proposta dell'articolo 341 bis, primo comma: «le parole “fino a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “fino a quattro anni”») e la reintroduzione della disposizione che non ammette la possibilità di configurare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di reato di violenza, resistenza, minaccia e oltraggio commessi a danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni (all'articolo 131 bis dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. L'offesa non può essere, altresì, ritenuta di particolare tenuità, nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni”). È importante, infatti, ristabilire una condizione di rispetto per i Poliziotti, poiché è davvero inaccettabile tollerare le purtroppo frequenti minacce e aggressioni verbali, che gli operatori sono quotidianamente costretti a subire e che solo apparentemente colpiscono la persona che le riceve, poiché, in effetti, sono dirette allo Stato e con esso ai Cittadini onesti e perbene, che da questo Stato sono amministrati e rappresentati.



Segreteria Nazionale

Via Cavour, 58 - 00184 Roma

Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Si tratta di disposizioni inizialmente previste, ma che, poi, sono state inspiegabilmente eliminate e questa scelta salta ancora di più agli occhi, soprattutto in considerazione della maggiorata tutela introdotta in occasione delle manifestazioni sportive.

Questo Sindacato di Polizia chiede, pertanto, con forza la reintroduzione delle misure sopra esposte, con gli eventuali correttivi sanzionatori specificati, poiché è essenziale completare e perfezionare il quadro normativo attualmente in vigore non solo per restituire fiducia agli operatori di polizia, ma anche a tutela dei cittadini, che aspirano all'esercizio dei propri diritti fondamentali di libertà di espressione del pensiero e di riunione.

Il Segretario Generale del COISP

Domenico Pianese